



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 31 del 03-05-2021

CODICE ENTE: 10086

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021
E RELATIVE SCADENZE.**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza.

All'appello risultano

Fogaroli Luigi	Sindaco	P
TRAPLETTI ANDREA	Vicesindaco	P
FINOTTO RINO	Assessore	A
PEZZOTTA NATALINA	Assessore	P
BETTINI CHIARA	Assessore	P

Presenti n. 4 e assenti n. 1

Assume la presidenza Fogaroli Luigi in qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Generale XIBILIA PAOLA MARIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a ratifica: N

Immediatamente eseguibile: S

La Giunta Comunale è riunita in videoconferenza skype, secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 7 del 26.03.2020 avente per oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»", relativo alle modalità di svolgimento delle sedute degli organi elettivi, Consiglio comunale e Giunta comunale, in videoconferenza".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la disciplina contenuta nei commi dal 837 al 844 della citata Legge inerente al canone mercatale;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 16/12/2003 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/05/2013 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 oltre ai commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale e del canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 e 843 dello stesso articolo di legge.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO:

- che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;
- che con il decreto "Sostegni" n. 41 del 22.03.2021 approvato dal Consiglio dei Ministri si prorogava al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- che con il decreto legge "Proroghe" in approvazione dal Consiglio dei Ministri è prevista un'ulteriore proroga al 31 maggio 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 3.353 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale per occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera per occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;
- tariffa base annuale per occupazione spazi destinati al mercato (art. 1 comma 841 legge 160/2019): 30,00 euro
- tariffa base giornaliera per occupazione spazi destinati al mercato (art. 1 comma 842 legge 160/2019): 0,60 euro

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio dei documenti di pagamento a seguito dell'approvazione del presente atto, si rende necessario prorogare, solo per l'anno 2021, il termine di scadenza al 30/06/2021.

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267

DELIBERA

DI DARE atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate negli allegati A e B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

DI PROROGARE solo per il 2021 il termine di scadenza per il versamento del Canone in oggetto dal 31 gennaio al 30 giugno;

DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Fogaroli Luigi

XIBILIA PAOLA MARIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
